

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 68/151/CEE per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società

(2002/C 227 E/15)

COM(2002) 279 def. — 2002/0122(COD)

(Presentata dalla Commissione il 3 giugno 2002)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

livello nazionale successivamente all'adozione della direttiva.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, lettera g),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi ⁽¹⁾ stabilisce i requisiti di pubblicità di una serie di atti ed indicazioni a carico delle società di capitali.
- (2) Nell'ambito della quarta fase dell'iniziativa volta alla semplificazione della legislazione relativa al mercato interno (SLIM), avviata dalla Commissione nell'ottobre 1998, il Gruppo di lavoro sul diritto delle società ha redatto nel settembre 1999 una relazione sulla semplificazione della prima e della seconda direttiva sul diritto delle società, che formulava alcune raccomandazioni ⁽²⁾.
- (3) L'aggiornamento della direttiva 68/151/CEE come indicato nelle raccomandazioni formulate in tale relazione dovrebbe contribuire non solo a conseguire l'importante finalità di rendere più facilmente e rapidamente accessibili alle parti interessate le informazioni sulle società, ma anche a semplificare in modo significativo le formalità relative alla pubblicità cui le stesse sono tenute.
- (4) L'elenco delle società che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 68/151/CEE dovrebbe essere esteso in modo da ricomprendere taluni tipi di società istituiti a

- (5) Dal 1968 diverse direttive sono state adottate nell'intento di armonizzare i criteri applicabili ai documenti contabili redatti dalle società, e precisamente la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società ⁽³⁾, la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati ⁽⁴⁾, la direttiva 86/635/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari ⁽⁵⁾ e la direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione ⁽⁶⁾. I riferimenti contenuti nella direttiva 68/151/CEE ai documenti contabili la cui pubblicazione è obbligatoria devono essere aggiornati per includere dette direttive successive.

- (6) Nel contesto dell'aggiornamento allo sviluppo della tecnica, le società dovrebbero poter scegliere di registrare gli atti e le indicazioni richieste su supporto cartaceo o per via elettronica. Le parti interessate dovrebbero poter ottenere dal registro copia di tali atti ed indicazioni sia su supporto cartaceo che per via elettronica.
- (7) Gli Stati membri devono poter decidere di conservare il bollettino nazionale, riservato alla pubblicazione di atti ed indicazioni obbligatorie, in formato cartaceo o elettronico o di disporre che tale pubblicazione avvenga con strumenti di uguale efficacia.
- (8) Si dovrebbe migliorare l'accesso transfrontaliero alle informazioni sulle società autorizzando, oltre alla pubblicità obbligatoria in una lingua consentita nello Stato membro in cui ha sede la società, la registrazione su base volontaria di atti ed indicazioni in altre lingue. Le relative traduzioni dovrebbero far fede nei confronti dei terzi che agiscono in buona fede.

⁽¹⁾ GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8, modificata da ultimo dall'Atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia.

⁽²⁾ Relazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio — Risultati della quarta fase di SLIM — del 4 febbraio 2000 [COM (2000) 56 definitivo].

⁽³⁾ GU L 222 del 14.8.1978 pag. 11, modificata da ultimo dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/65/CE (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

⁽⁴⁾ GU L 193 del 18.7.1983, p. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE.

⁽⁵⁾ GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE.

⁽⁶⁾ GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7.

(9) È opportuno precisare che le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 4 della direttiva 68/151/CEE devono essere menzionate in tutta la corrispondenza e gli ordinativi utilizzati dalle società, sia in forma cartacea sia in altro formato. Alla luce degli sviluppi tecnologici, è altresì opportuno che tali indicazioni compaiano anche nei siti web delle società interessate.

(10) La direttiva 68/151/CEE va aggiornata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 68/151/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 è modificato come segue:

a) il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— Per la Francia:

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée, la société par actions simplifiée;»

b) il sesto trattino è sostituito dal seguente:

«— Per i Paesi Bassi:

de naamloze vennootschap, de commanditaire vennootschap op aandelen, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;»

c) il nono trattino è sostituito dal seguente:

«— Per la Danimarca:

aktieselskab, kommanditaktieselskab, anpartsselskab;»

2) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) Il testo del paragrafo 1, lettera f) è sostituito dal testo seguente:

«f) documenti contabili di ciascun esercizio finanziario la cui pubblicazione è obbligatoria in forza delle direttive 78/660/CEE (*), 83/349/CEE (**), 86/635/CEE (***) e 91/674/CEE (****).

(*) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

(**) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

(***) GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.

(****) GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7.»

b) Il paragrafo 2 è soppresso.

3) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

1. In ciascuno Stato membro viene costituito un fascicolo, o presso un registro centrale, o presso il registro di commercio o registro delle imprese, per ogni società iscritta.

2. Tutti gli atti e indicazioni soggetti all'obbligo della pubblicità a norma dell'articolo 2 sono inseriti nel fascicolo o trascritti nel registro; dal fascicolo deve in ogni caso risultare l'oggetto delle trascrizioni fatte nel registro.

Gli Stati membri provvedono a che la registrazione da parte delle società di tutti gli atti e le indicazioni soggetti all'obbligo della pubblicità a norma dell'articolo 2 possa essere effettuata per via elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2005. Inoltre, gli Stati membri possono disporre che tutte le società, ovvero talune categorie di società, siano tenute ad effettuare per via elettronica la registrazione dell'insieme, ovvero soltanto di taluni tipi, degli atti o delle indicazioni in questione a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Tutti gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 2 registrati a partire dal 1° gennaio 2005, sia su supporto cartaceo sia per via elettronica, devono essere inseriti nel fascicolo o trascritti nel registro in formato elettronico. A tal fine, gli Stati membri assicurano che gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 2 che sono stati registrati su supporto cartaceo fino al 1° gennaio 2005 siano convertiti in formato elettronico.

Gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 2 che sono stati registrati su supporto cartaceo fino al 31 dicembre 2004 non devono essere convertiti automaticamente in forma elettronica dal registro. Tuttavia gli Stati membri assicurano che essi siano convertiti in forma elettronica dal registro su richiesta presentata nel rispetto delle norme adottate in conformità del paragrafo 3.

3. Copia integrale o parziale di ogni atto e indicazione di cui all'articolo 2 deve potersi ottenere su richiesta. Dal 1° gennaio 2005, le richieste possono essere presentate al registro, in forma cartacea o per via elettronica, a scelta del richiedente.

Dal 1° gennaio 2005, le copie di cui al primo comma sono ottenibili dal registro su supporto cartaceo o per via elettronica, a scelta del richiedente, a prescindere dal fatto che gli atti ed indicazioni in questione siano stati registrati prima o dopo il 1° gennaio 2005. Tuttavia gli Stati membri possono decidere che tutti o taluni tipi di atti ed indicazioni registrati fino al 31 dicembre 2004 non possono essere ottenuti dal registro per via elettronica, se sono stati registrati prima di un determinato periodo precedente la data della richiesta al registro. Detto periodo non può essere inferiore a 10 anni.

Il prezzo praticato per l'ottenimento — parziale o integrale, su supporto cartaceo o per via elettronica — degli atti o delle indicazioni di cui all'articolo 2 non deve superare il relativo costo amministrativo.

Le copie cartacee trasmesse sono certificate "conformi", salvo rinuncia del richiedente. Le copie in formato elettronico non sono certificate "conformi", a meno che il richiedente non ne faccia esplicita richiesta.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché la certificazione delle copie in formato elettronico ne garantisca al contempo l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto, tramite un avanzato sistema di firma elettronica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (*).

4. Gli atti e le indicazioni di cui al paragrafo 2 formano oggetto, nel bollettino nazionale designato dallo Stato membro, di una pubblicazione integrale o per estratto, o sotto forma di una menzione dell'avvenuto deposito del documento nel fascicolo o dell'avvenuta trascrizione nel registro. Il bollettino nazionale designato a tale scopo può essere costituito in forma elettronica.

Gli Stati membri possono decidere di sostituire la pubblicazione nel bollettino nazionale con strumenti di uguale efficacia, che comportino almeno l'utilizzo di un sistema che consenta l'accesso alle informazioni in ordine cronologico grazie ad una piattaforma elettronica centrale.

5. Gli atti e le indicazioni sono opponibili dalle società ai terzi soltanto dopo essere stati divulgati, in conformità del paragrafo 4, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Tuttavia, per le operazioni avvenute prima del sedicesimo giorno successivo alla loro divulgazione, gli atti e le indicazioni non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nell'impossibilità di averne conoscenza.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare qualsiasi discordanza fra il tenore di quanto divulgato in conformità del paragrafo 4 e il contenuto del registro o del fascicolo.

Tuttavia, in caso di discordanza, il testo divulgato in conformità del paragrafo 4 non può essere opposto ai terzi; i terzi possono tuttavia valersene a meno che la società provi che essi erano a conoscenza del testo depositato nel fascicolo o trascritto nel registro.

7. I terzi possono inoltre sempre valersi degli atti e delle indicazioni per cui non sono state ancora adempiute le formalità di pubblicità, salvo che la mancanza di pubblicità li renda inefficaci.

8. Ai fini del presente articolo, con l'espressione "per via elettronica" si intende che i dati sono inviati all'origine e ricevuti a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che sono interamente trasmessi, inoltrati e ricevuti mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici.

(*) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.».

4) È inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

1. Tutti gli atti e le indicazioni soggetti all'obbligo della pubblicità a norma dell'articolo 2 sono redatti in una delle lingue autorizzate dal regime linguistico applicabile nello Stato membro nel quale la società ha costituito la propria sede legale.

2. Oltre alla pubblicità obbligatoria di cui al paragrafo 1, gli Stati membri consentono che gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 2 siano divulgati in conformità dell'articolo 3 in qualsiasi lingua ufficiale della Comunità.

Gli Stati membri possono prescrivere che la traduzione di detti atti ed indicazioni sia autenticata.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché sia fornito l'accesso elettronico a tutte le versioni in una lingua ufficiale della Comunità in cui gli atti e le indicazioni sono stati divulgati.

3. In aggiunta alla pubblicità obbligatoria di cui al paragrafo 1 e alla divulgazione su base volontaria in conformità del paragrafo 2, gli Stati membri possono consentire che gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 2 siano divulgati in conformità dell'articolo 3 in qualsiasi altra lingua, su base volontaria.

Gli Stati membri possono prescrivere che la traduzione di tali atti e indicazioni sia autenticata.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare qualsiasi discordanza fra i documenti e le indicazioni divulgati in conformità del paragrafo 1 e le traduzioni eventualmente divulgate in conformità del paragrafo 2 o del paragrafo 3.

Tuttavia, in caso di discordanza, la traduzione divulgata in conformità del paragrafo 2 o del paragrafo 3 non può essere opposta ai terzi; i terzi possono tuttavia valersene a meno che la società provi che essi erano a conoscenza della versione divulgata in conformità del paragrafo 1.».

5) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 4*

Gli Stati membri prescrivono che la corrispondenza e gli ordinativi, sia in forma cartacea sia in altro formato, indichino:

- a) le informazioni necessarie per individuare il registro presso il quale è costituito il fascicolo menzionato all'articolo 3, nonché il numero d'iscrizione della società nel registro;
- b) il tipo di società, la sede sociale e, se del caso, lo stato di liquidazione della società.

Quando nei documenti suddetti è indicato il capitale della società, tale indicazione deve riguardare il capitale sottoscritto e versato.

Gli Stati membri prescrivono che, se la società dispone di un sito web, tale sito contenga almeno le indicazioni di cui al primo comma e, se del caso, il riferimento al capitale sottoscritto e versato.»

6) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 6*

Gli Stati membri stabiliscono adeguate sanzioni per i casi di:

a) mancata pubblicità dei documenti contabili, come prescritta dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera f);

b) mancanza, nei documenti commerciali o nel sito web della società, delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 4.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore entro il 31 dicembre 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
